



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Ordinanza del Sindaco

N°. 60 del 27/08/2026.

Oggetto: OGGETTO: 442° FIERA CAMPIONARIA DI CENTO - MISURE A TUTELA DELLA VIVIBILITA' URBANA

II SINDACO

DATO ATTO che nelle giornate dal 10 al 13 settembre 2026 si svolgerà la 442° Fiera di Cento, la rassegna di spettacoli / eventi, Corte dei Sapori, Luna Park, eventi che richiamano numerose persone;

EVIDENZIATO che la gestione di tali manifestazioni, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di vivibilità urbana per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro, lattine nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

RICORDATO che già in altre occasioni sono state adottate da questa amministrazione misure finalizzate alla limitazione della somministrazioni di bevande alcoliche ed utilizzo di contenitori in vetro;

RILEVATO in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione delle manifestazioni sopra descritte;

CONSIDERATO che è precipuo compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

RITENUTO che l'adozione delle misure di seguito elencate possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche :

- nelle giornate **10 al 13 settembre 2026 dalle ore 18,00 alle ore 01,30 del giorno successivo** in occasione della Fiera di Cento, Corte dei Sapori, Spettacoli Musicali e Luna Park nelle seguenti aree pubbliche interessate:
 - **Corso Guercino (da via IV novembre a viale Bulgarelli)**
 - **Piazza Guercino**
 - **Piazzale Cardinal Lambertini**
 - **Via Provenzali,**
 - **via Matteotti (da via Baruffaldi a Piazza Guercino)**
 - **Piazza Rocca**
 - **Piazzale Bonzagni**
 - **Via Cremonino (da via Donati a via Provenzali).**
- il divieto ai visitatori di introdurre all'interno dell'area come sopra individuata contenitori in vetro di qualunque genere e lattine di alluminio;
- il divieto di vendita per asporto, per i pubblici esercizi (bar, pizzerie, enoteche, chioschi e gelaterie) nonché per gli espositori e/o ambulanti di bevande o alimenti in bottiglie e contenitori in vetro di qualunque genere ed in lattine di alluminio, anche ove dispensate da distributori automatici;
- e' consentita la sola somministrazione di bevande o alimenti in contenitori di vetro all'interno dei locali e/o dei dehors dei pubblici esercizi (bar, pizzerie, enoteche, chioschi e gelaterie), legittimamente autorizzati con l'occupazione di suolo pubblico, sotto il diretto controllo dei gestori dell'area/locale, nonché per i ristoranti in senso stretto per i quali è in corso l'attività.

CONSIDERATO altresì che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

VISTA la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RILEVATO pertanto che sono riconducibili all'autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, non necessariamente configurativi di ipotesi di reato, che permettono di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

CONSIDERATO che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

VISTO l'articolo 7 bis , 50 e 54 comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 ;

VISTA la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ORDINA

per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana, per le motivazioni indicate in premessa, e qui integralmente richiamate:

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

- nelle giornate dal 10 al 13 settembre 2026 dalle ore 18,00 alle ore 01,30 del giorno successivo in occasione della Fiera di Cento, Corte dei Sapori, Spettacoli Musicali, Luna Park, nelle seguenti aree pubbliche interessate:
 - Corso Guercino (da via IV novembre a viale Bulgarelli)
 - Piazza Guercino
 - P.le Cardinal Lambertini
 - Via Provenzali
 - via Matteotti (da via Baruffaldi a Piazza Guercino)
 - Piazza Rocca
 - Piazzale Bonzagni
 - Via Cremonino (da via Donati a via Provenzali).

1. il divieto ai visitatori di introdurre all'interno dell'area come sopra individuata contenitori in vetro di qualunque genere e lattine di alluminio;
2. il divieto di vendita per asporto, per i pubblici esercizi (bar, pizzerie, enoteche, chioschi e gelaterie) nonché per gli espositori e/o ambulanti di bevande o alimenti in bottiglie e contenitori in vetro di qualunque genere ed in lattine di alluminio, anche ove dispensate da distributori automatici;
3. e' consentita la sola somministrazione di bevande o alimenti in contenitori di vetro all'interno dei locali e/o dei dehors dei pubblici esercizi (bar, pizzerie, enoteche, chioschi e gelaterie), legittimamente autorizzati con l'occupazione di suolo pubblico, **sotto il diretto controllo dei gestori dell'area/locale**, nonché per i ristoranti in senso stretto per i quali è in corso l'attività
4. introdurre oggetti che possono ostacolare la sicurezza o il regolare svolgimento della manifestazione
5. occupare, da parte degli ambulanti e/o attrazioni spettacolo viaggiante, più spazio di quanto concesso determinando condizioni tali da ostacolare in qualunque modo il libero transito dei mezzi di emergenza e soccorso
6. ogni venditore e/o titolare spettacolo viaggiante dovrà adottare ogni possibile cautela al fine di evitare danneggiamenti al manto stradale e/o altri manufatti, ecc., in considerazione del montaggio delle strutture e deve accedere e liberare con il proprio veicolo l'area assegnata all'orario stabilito.

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario ai sensi dell'art 7 bis del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii così determinata :

- per la violazione del divieto di cui al punto 1 del dispositivo, da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 50,00
- per la violazione del divieto di cui al punto 2 del dispositivo, da euro 50,00 ad euro 500,00 con facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 100,00

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Si richiama inoltre l'attenzione sugli artt. 689, 690 e 691 del codice penale, riguardanti il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici, ad infermi di mente, a persone in stato di manifesta ubriachezza, e della legge 125/2001, riguardante il divieto di vendita di bevande alcoliche a minori di anni 18

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- venga pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
- venga notificata a PIRENE SRL affinché predisponga idonei avvisi affissi all'inizio e lungo le vie interessate dalla presente ordinanza e si facciano promotori della distribuzione della stessa presso pubblici esercizi e ambulanti presenti lungo la Fiera
- sia trasmessa mediante PEC alla:

Prefettura di Ferrara

Questura di Ferrara

Comando Compagnia Carabinieri di Cento

Tenenza Guardia di Finanza di Cento

CMV Servizi Srl

118

Il Sindaco
Accorsi Edoardo

L